

## 6.2.10 Benefici contributivi relativi al contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, pensato per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, si è sempre caratterizzato da un'aliquota contributiva ridotta, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico dell'apprendista.<sup>120</sup>

Nello specifico occorre distinguere le diverse aliquote contributive a carico del datore di lavoro per le tre tipologie di contratti di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. 1° livello): per le assunzioni effettuate dal 25 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota contributiva è pari al 5% per tutta la durata della formazione. Non è dovuto il contributo NASpl e il contributo di licenziamento in caso di interruzione del rapporto di lavoro (c.d. ticket licenziamento). Tali benefici non si mantengono per l'anno successivo alla conferma dell'apprendista, in cui verrà applicata l'aliquota dell'11,61%;<sup>121</sup>
- apprendistato professionalizzante (c.d. 2° livello): per le aziende con più di 9 dipendenti l'aliquota contributiva è pari all'11,61% per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma. Per le aziende fino a nove dipendenti l'aliquota è pari al 3,11% per il primo anno; 4,61% per il secondo anno e 11,61% per il terzo anno. A tale aliquota contributiva si applica la contribuzione dovuta per la CIGO, la CIGS o il FIS a seconda dell'ammortizzatore sociale del quale è destinataria l'azienda nella quale è assunto l'apprendista.<sup>122</sup>
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d. 3° livello): per le aziende con più di 9 dipendenti l'aliquota contributiva è pari all'11,61% per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma. Per le aziende fino a nove dipendenti l'aliquota è pari al 3,11% per il primo anno; 4,61% per il secondo anno e 11,61% per il terzo anno.

## 6.2.11 Assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione

Il datore di lavoro che assume in apprendistato professionalizzante senza limiti di età lavoratori percettori di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ha la possibilità di fruire di alcuni benefici di carattere contributivo, in particolare:

- lavoratori beneficiari di indennità di mobilità: l'aliquota contributiva è pari a quella dovuta per gli apprendisti per 18 mesi e si ha diritto ad un beneficio economico pari al 50% dell'indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
- lavoratori percettori di indennità di disoccupazione: l'aliquota contributiva è pari all'11,61% per tutta la durata del periodo di formazione.

In entrambi i casi:

- l'aliquota a carico apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione;
- i benefici non si mantengono per l'anno successivo alla conferma;
- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è incrementata della contribuzione dovuta per il finanziamento di CIGO, CIGS, FIS in relazione all'inquadramento previdenziale dell'azienda nella quale è assunto l'apprendista.<sup>123</sup>

<sup>120</sup> Legge n. 183 del 2011; Circolare INPS n. 128 del 2012

<sup>121</sup> Art.32 del Dlgs 150/2015; Messaggio INPS n. 2499 del 2017

<sup>122</sup> Dlgs 148 del 2015; Messaggio INPS n. 24 del 2016

<sup>123</sup> Art. 47, comma 4, del Dlgs 81/2015; Messaggio INPS 2243/2017